



**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità
e dei Trasporti
Area VII – Servizi Tecnici Generali – Attività per la
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana ;
- VISTE** le norme sulla contabilità generale dello Stato;
- VISTA** le norme sulla contabilità generale della Regione;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- VISTO** la legge 3 agosto 2007, n. 123;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, pubblicata sulla G.U.R.S. (p.l) n. 30 del 14.07.2011;
- VISTO** il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012, n. 13 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12. Titolo I – Capo I;
- VISTI** l'articolo 3 della legge regionale del 21 agosto 2007, n. 20 e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16 fatti salvi dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTO** il contratto nazionale dei lavoratori nel settore edile sottoscritto dall'associazione nazionale dei costruttori (ANCE) e dalle organizzazioni sindacali di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) con il quale si costituisce l'ente paritetico per la sicurezza sul lavoro, denominato comitato paritetico territoriale (C.P.T.) legalmente costituito sulla base delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee) e dell'art. 51 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 5 marzo 2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 23 maggio 2008, concernente l'individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi da erogare ai fini dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 21 agosto 2007, n. 20
- VISTO** il Decreto Assessoriale 23 ottobre 2008 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 57 del 12 dicembre 2008 con il quale è stato emanato un apposito schema-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale 16 dicembre 2011, pubblicato nella G.U.R.S. del 13 gennaio 2012 n. 2 di abrogazione e sostituzione del decreto 5 marzo 2008, che ha introdotto nuove procedure attuative della norma e modificato le modalità di erogazione dei servizi da parte dei comitati paritetici territoriali, per cui occorre modificare lo schema-tipo di convenzione emanato con il sopra citato Decreto Assessoriale 23 ottobre 2008;
- VISTA** la nota prot. n. 114293 del 22.12.2011 dell'Area 1, U.O A1.01, Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, con la quale si trasmetteva al Coordinamento Regionale C.P.T., per l'opportuna valutazione, la modifica allo schema tipo di convenzione

di cui al citato Decreto Assessoriale 23 ottobre 2008 predisposto dall'Area VII dello stesso Dipartimento in applicazione dell'art. 3, comma 5, della L.R. 20/2007;

VISTO l'Accordo n. 221/CSR del 21.12.2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. pubblicato nella G.U.R.I. n. 8 del 11.01.2012 con il quale si stabilisce che la durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori edili, settore di classe di rischio alto, deve essere pari a 16 ore di cui 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica;

VISTA la nota prot. n. 20084 del 24.02.2012 dell'Area VII, U.O A7.02, Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, con la quale, facendo seguito alla precedente, si chiedeva di riscontrare le ulteriori modifiche apportate allo schema di convenzione tipo ai sensi del suddetto Accordo n. 221/CSR del 21.12.2011;

VISTA la nota prot. n. 136 del 10.03.2012 del Coordinamento Regionale C.P.T. in riscontro alle suddette note con la quale si trasmettevano le proposte di modifica allo schema di convenzione-tipo predisposto dal Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti;

VISTO il verbale di riunione del 11 aprile 2012 tra il Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti ed il Coordinamento Regionale C.P.T. con il quale si concorda il testo dello schema di convenzione-tipo e del prospetto analitico delle attività da espletare da parte dei C.P.T. e dei relativi costi che è parte integrante dello schema stesso;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 05.12.2003, pubblicata sulla G.U.serie generale n. 301 del 30/12/03 presa come riferimento per l'individuazione del costo orario relativo ai tecnici dei C.P.T. per le attività previste dallo schema tipo di convenzione;

CONSIDERATO che occorre procedere ad approvare il nuovo schema tipo di convenzione tra comitati paritetici territoriali legalmente costituiti sulla base delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee) e dell'art. 51 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e stazioni appaltanti in ottemperanza al disposto dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, del suddetto decreto assessoriale 16 dicembre 2011 e dell'Accordo n. 221/CSR del 21.12.2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori;

CONSIDERATO che i comitati paritetici territoriali hanno già sottoscritto le convenzioni con diverse stazioni appaltanti sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui al succitato Decreto Assessoriale 23 ottobre 2008;

DECRETA

Art. 1) È approvato lo schema tipo di convenzione tra comitati paritetici territoriali legalmente costituiti sulla base delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee) e dell'art. 51 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e stazioni appaltanti in attuazione al disposto dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 che sostituisce quello approvato con Decreto assessoriale 23 ottobre 2008 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 57 del 12 dicembre 2008;

Art. 2) Le stazioni appaltanti che hanno già sottoscritto con i comitati paritetici territoriali le convenzioni di cui Decreto Assessoriale 23 ottobre 2008, devono provvedere ad apportare alle stesse le modifiche introdotte dal nuovo schema-tipo di cui al presente Decreto fermo restando che sono fatti salvi gli effetti e le procedure già avviate per i lavori in corso di realizzazione normati dalle precedenti convenzioni;

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza.

Art. 4) Il presente decreto, unitamente allo schema tipo di convenzione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Palermo, 28.05.2012

Il Capo Area VII
F.to Ing. Giancarlo Teresi

Il Dirigente Generale
F.to Vincenzo Falgares

seguono allegati

Allegato I

CONVENZIONE tra
e
CPT di
ai sensi dell'art.3 della Legge Regione Sicilia 21 Agosto 2007, n. 20

*L'anno, il mese, il giorno,, presso la sede del
sito in*

tra,

da una parte

..... con sede in, via n.,
in seguito Stazione Appaltante, rappresentata da domiciliato per la carica
come sopra

dall'altra parte

il Comitato Paritetico Territoriale della provincia di con sede
in, via n., in seguito CPT di, rappresentato
dal Presidente pro tempore domiciliato per la carica come sopra

Visto

- l'art. 117 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
- la Circolare dell'ex Assessorato dei lavori pubblici del 12 agosto 2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 41 del 05 settembre 2008;
- l'Art. 7, comma 3, della L.R. n. 16 del 03 agosto 2010 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 35 del 06 agosto 2010;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto 16 dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 13.01.2012 che ha abrogato e sostituito il decreto 5 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2008;
- l'Accordo n. 221/CSR del 21.12.2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. pubblicato nella G.U.R.I. n. 8 del 11.01.2012;
- l'Art. 1, comma 3 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, pubblicata sulla G.U.R.S. (p.I) n. 30 del 14.07.2011.

Premesso

- che l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in data 21.08.2007 la L.R. n.20, pubblicata sulla G.U.R.S. n.40 del 31.08.2007, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in materia di lavori pubblici ed è stata introdotta una nuova e

generale disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;

- che l'art. 3, comma 2 della L.R. 21.08.2007, n.20, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerte dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
- che l'art. 3, comma 4 della L.R. 21.08.2007, n.20, stabilisce che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli Organismi Paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.;
- che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del D.Lgs. 81/08, l'Organismo Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2 c.1 lett. ee) e dall'art. 51 del D.Lgs. 81/08 così come specificato dalla Circolare n. 20/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Accordo n. 221/CSR del 21.12.2011;
- che il CPT di è individuato quale Organismo Paritetico di cui all'art. 51 del D.Lgs. 09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii ed è costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- che l'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii., al fine di permettere la pianificazione della esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si devono svolgere, assegna al Committente o al Responsabile dei Lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art.15 del predetto Decreto Legislativo;

Considerato

- che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e cooperazione fra organi istituzionali e CPT espressamente individuati onde promuovere nel settore dei lavori pubblici l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle direttive comunitarie nn.2004/17/CE e 2004/18/CE e ai contenuti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. con le modalità attuative previste dalla L.R. n. 12 del 12.07.2011 pubblicata nella G.U.R.S. n. 30 del 14.07.2011;

tutto ciò visto, premesso e considerato;

tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue

Articolo 1 Scopo della convenzione

Lo scopo della Convenzione è quello di:

1. migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla stazione appaltante;
2. prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici;
3. divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai lavori in cantiere;

4. promuovere l'attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili , come previsto dal punto 3 della lettera a) dell'art. 2 del Decreto 16/12/2011.

Articolo 2

Attività in Convenzione

Le attività disciplinate dalla presente Convenzione sono:

1. - informazione ai lavoratori operanti in cantiere ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2, che sarà espletata dalla struttura del CPT di nelle fasi delle attività programmate di assistenza e consulenza tecnica in cantiere di cui al successivo punto 2);
- formazione ai sensi dell'art. 37 commi 1,2,3,12, limitatamente ai lavoratori, 13 e 14 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dell'accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21.12.2011, per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esecutrici presenti in cantiere.
Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT di anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori per le diverse mansioni specifiche;
2. assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura del CPT territorialmente competente con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro, oltre due visite nella fase di avvio del cantiere di cui una di attività di informazione dei lavoratori;
3. aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della Stazione Appaltante. Tale attività sarà svolta previa esplicita richiesta da parte della Stazione Appaltante al CPT di ed in sinergia con l'Area VII Interdipartimentale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Regione Sicilia per le attività di coordinamento e conseguenti autorizzazioni.

Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla stazione appaltante dopo la firma della presente convenzione.

Tali attività verranno programmate e computate secondo il prospetto allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante.

Le medesime attività in convenzione devono essere avviate dopo che l'Ente finanziatore, ad aggiudicazione avvenuta, abbia effettuato il versamento della quota percentuale di cui alla lett. b) dell'art. 2 del decreto assessoriale 16 Dicembre 2011. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, l'Ente Finanziatore effettua il versamento di cui sopra secondo le procedure di cui all'art. 2, lett. d) ed e) del sopraccitato Decreto, mentre per le opere appaltate dalla Stazione Appaltante, finanziate con fondi del proprio bilancio, la stessa attiverà le procedure di cui alla lett. f) dello stesso articolo.

Articolo 3

Doveri ed Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, anche attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito RUP, si obbliga a:

1. rendere parte integrante del Bando di Gara e dei Contratti di Appalto la presente Convenzione;

2. comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Area VII e, per conoscenza, al CPT di le seguenti informazioni:
 - a) l'Ente Finanziatore;
 - b) il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.) secondo le disposizioni normative vigenti;
 - c) la data di inizio e la durata dei lavori di ogni opera appaltata nonché le sue eventuali sospensioni in corso d'opera e l'ultimazione dei lavori;
 - d) l'importo lavori a base d'asta, la percentuale e l'importo del ribasso praticato dall'impresa aggiudicataria;
3. trasmettere al CPT, per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) Direttore dei Lavori;
 - c) Impresa Appaltatrice e suo Legale Rappresentante;
 - d) Imprese Subappaltatrici e similari, anche in corso d'opera;
 - e) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
4. Per i lavori finanziati dall'amministrazione regionale, la Stazione Appaltante dovrà comunicare tempestivamente ad aggiudicazione avvenuta, all'Ente Finanziatore ed al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Area VII, la quota di cui alla lett. b) dell'art. 2 del Decreto 16 Dicembre 2011 inerente l'opera appaltata. La medesima comunicazione dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza al CPT di
5. Per i lavori finanziati dalla Stazione Appaltante con fondi del proprio bilancio, le quote percentuali da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta di cui alla lett. b) dell'art. 2 del Decreto Assessoriale 16 dicembre 2011, resteranno a disposizione della stessa che curerà direttamente la quietanza dei servizi effettuati dal CPT di, fermo restando l'obbligo da parte della Stazione Appaltante, della comunicazione delle informazioni di cui al superiore punto 2, al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Area VII al fine della corretta applicazione della normativa.

Articolo 4 **Doveri ed Obblighi del CPT**

Il CPT di, ricevute le comunicazioni di cui al precedente art.3, punti 2, 3 e 4, si impegna a:

1. concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2, punti 1 e 2 della presente Convenzione;
2. comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, tramite il RUP di ogni singolo appalto, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi di cui al precedente punto;
3. consegnare alla Stazione Appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, all'Impresa esecuttrice ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o, in mancanza, al Direttore dei Lavori;

- a. il verbale di avvenuta informazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione dell'informatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;
- b. il Registro delle Presenze contenente la firma dei lavoratori ed il successivo Verbale di Avvenuta Formazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione del formatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;
- c. il report dell'attività di assistenza e consulenza e degli esiti della visita tecnica effettuata in cantiere.

Nell'esecuzione delle predette attività il CPT si avvarrà della propria struttura tecnica ai sensi del comma 6 dell'art. 51 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Articolo 5

Doveri ed obblighi dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al contratto d'appalto, a consentire al CPT di l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione.

A tal fine comunicherà al medesimo CPT l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto

Articolo 6

Rendicontazione

La Stazione Appaltante tramite il RUP, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del precedente art. 4, trasmette al CPT di l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle attività in convenzione.

Tale attestazione è valevole quale nulla osta per i successivi adempimenti di cui al Decreto 16 dicembre 2011 finalizzati all'erogazione delle somme accantonate per le finalità previste dalla presente convenzione.

L'erogazione delle somme spettanti al CPT avverrà a cura della Stazione Appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi del proprio bilancio, ed a cura del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Area VII, per mezzo della Stazione Appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi regionali.

Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non contemplate dalla presente convenzione è fatto obbligo attivare le procedure di cui al successivo articolo.

Articolo 7

Clausola di bonario componimento per la definizione delle Controversie

Tutte le eventuali controversie legate all'interpretazione e applicazione della presente convenzione sono risolte in via bonaria dalla parti e, in subordine, da una commissione.

La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Dirigente preposto della Stazione Appaltante e dal Presidente del CPT provinciale competente per territorio, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Lavori Pubblici.

Articolo 8
Registrazione

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante

Per il CPT

PROSPETTO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ DA ESPLETARE - L.R. 21 agosto 2007 n. 20 art. 3

COMMITTENTE
 DATA CONVENZIONE
 OGGETTO LAVORI

IMPORTO LAVORI EURO	RIBASSO	Percentuale di cui al Decr. 16 dicembre 2011	Somma accantonata in data/.../.....	Durata lavori prevista
IMPRESA				n. lavoratori previsti 20

STIMA DEI COSTI

A - Attività di formazione

(Per ogni gruppo fino a 20 lavoratori fino ad un massimo di 16 ore per le diverse mansioni specifiche).

Mansione 2
 Mansione 3

IMPRESA PRINCIPALE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE		
ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale
16	50,00 €*		16	50,00				
16	50,00 €*							
16	50,00 €*							

totale formazione **€ 0,00**

B - Attività di assistenza e cons. in cantiere

(n. 2 visite fino a 4 ore ciascuna nella fase di avvio del cantiere di cui 1 di attività di informazione dei lavoratori e n. 2 visite fino a 4 ore ciascuna eseguite ogni 6 mesi di lavoro, salvo ulteriore espressa e giustificata richiesta del R.U.P., anche per l'eventuale presenza di imprese subappaltatrici).

IMPRESA PRINCIPALE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE		
ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale
4+4	50,00 €*							
4+4	50,00 €*							

totale costi visite **€ 0,00**

* costo orario relativo ai docenti e tecnici di cui alla fascia C della Circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 05.12.2003.

C - Costi generali: il 50% di A + B

totale costi generali **€ 0,00**

TOTALE COSTI € 0,00